



Ministero dell'Istruzione I.C. "DANTE ALIGHIERI"

Via Aldo Moro, 9 - 20872 CORNATE D'ADDA (MB)

Codice Fiscale 87004930159 – Codice meccanografico MBIC8CM00Q – codice univoco UFC20K

Tel. 039-6874501 039-692159 / Fax 039-6887670

www.icalighiericornate.edu.it e-mail: MBIC8CM00Q@istruzione.it – MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it

**Circolare n. 51
A.S. 2021 / 2022**

Cornate d'Adda, 04 novembre 2021

A TUTTI I DOCENTI

AI GENITORI:

- SCUOLA PRIMARIA
- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

e p.c. Al D.S.G.A.

OGGETTO: Validità dell'anno scolastico 2021/2022 per la valutazione degli alunni e relative deroghe.

Visto il Regolamento dell'autonomia scolastica D.P.R. 275/1999 articoli 8 e 9;

Visto l'art. 14, c. 7, del DPR n. 122 del 22 giugno 2009 che recita "[...] ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

Visto il D.Lgs. 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera 1) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 5";

Preso atto che gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed assolvere agli impegni di studio, come previsto dal DPR 249/1998;

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze (75%) deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

si informa

che – come ogni anno - il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato nella seguente tabella:

ORDINE DI STUDIO	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE	NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE
SCUOLA SECONDARIA	30 h	990 h	743 h	247 h
	36 h	1188 h	891 h	297 h

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Si ricorda a tutte le famiglie il diritto – dovere costituzionale all'istruzione degli alunni dal compimento del 6° anno di età.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 13 settembre 2021 (data di inizio delle lezioni) sino all'8 giugno 2022 (data di termine delle lezioni).

DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE.

L'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera

i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" stabilisce che: "[...] Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione." Il Collegio dei Docenti ha deliberato in data 25 ottobre 2021 le deroghe motivate e straordinarie ai fini della validità dell'anno scolastico e quanto deliberato resta in vigore anche per i futuri anni scolastici, fino ad eventuale delibera di modifica o integrazione dell'organo collegiale.

I criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza sono correlati alle seguenti situazioni:

1. Ricoveri continuativi o per periodi anche non continuativi per motivi di salute in ente ospedaliero o altri luoghi di cura, debitamente documentati e certificati;
2. Assenze continuative o per periodi anche non continuativi per motivi di salute in casa e senza ricovero ospedaliero, documentate da certificato medico e debitamente convalidate da disposizioni dell'ASL;
3. Assenze continuative in caso di malattia causata dal virus Covid – 19 per il periodo di quarantena necessario, o assenza in via precauzionale, qualora l'alunno fosse venuto a contatto con altre persone risultate positive al test SARS – CoV – 2;
4. Terapie e/o cure programmate e debitamente documentate;
5. Donazioni di sangue;
6. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
7. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Legge 516/1988, intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge 101/1989, intesa con l'unione delle Comunità Ebraiche Italiane);
8. Viaggi familiari di alunni stranieri nei paesi d'origine, limitatamente ad un monte ore corrispondente ad un massimo di 15 giorni di frequenza nel corso dell'a.s.;
9. Gravi motivi familiari (malattie di congiunti, lutti) limitatamente ad un monte ore corrispondente ad un massimo di 10 giorni di frequenza nel corso dell'a.s.;
10. Certificazioni e/o esami inseriti nei percorsi formativi attinenti ad appartenenze culturali e/o religiose, limitatamente ad un monte ore corrispondente ad un massimo di 5 giorni di frequenza nel corso dell'a.s.

Si ricorda che, le deroghe previste valgono a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati e che il mancato conseguimento del limite annuo di frequenza, comprensiva delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale di ciclo.

Si evidenzia che non rientrano nelle deroghe le assenze dovute a provvedimenti disciplinari.

La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati alla segreteria didattica che provvederà ad informare tempestivamente i Coordinatori di classe. Questi ultimi si occuperanno di escludere dal conteggio delle assenze i giorni rientranti nelle deroghe riconosciute ai fini della validità dell'a.s.

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno quest'ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Mara Perna

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2,
D. Lgs. n. 39/93)